

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA
ENTI PUBBLICI**

E

U.N.A.M. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI PER LA MEDIAZIONE

Premesso

- che il legislatore già con l'art 1, comma 1/bis, della legge 241/1990 ha di fatto incoraggiato la Pubblica Amministrazione a ricorrere all'utilizzo di strumenti privatistici in tutti i casi in cui l'ente operi *iure privatorum*;
- che è ormai notorio che la lentezza del sistema giudiziario italiano è uno dei principali freni alla competitività delle imprese e ad attrarre investimenti esteri in Italia;
- che in particolare i ritardi nella giustizia civile sono stati quantificati come un punto di PIL all'anno, tanto che le norme per l'accesso alle risorse del Recovery Fund (Next Generation EU) hanno espressamente condizionato l'erogazione dei finanziamenti, alla individuazione di specifici piani di riforma che possano rendere realmente efficiente la Giustizia in Italia;
- che anche la Pubblica Amministrazione subisce i suddetti ritardi ed essi costituiscono un grave ostacolo per una pianificazione efficiente e per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, con possibili rischi anche in termini di responsabilità oltre che erariale anche politica di fronte alle esigenze dei cittadini e delle imprese.
- che le lungaggini dei processi accentuano i conflitti tra le parti coinvolte e costituiscono un grave ostacolo per la coesione sociale, determinando un incremento dei disagi nelle relazioni interpersonali quotidiane e una perdita di fiducia nelle istituzioni;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 9/2012 ha delineato le linee guida della mediazione civile e commerciale rivolte a tutte le Amministrazioni Pubbliche, ed ha ribadito espressamente che la normativa in materia di mediazione in ambito civile e commerciale trova applicazione anche in riferimento agli Enti pubblici operanti in qualunque settore;
- che la suddetta circolare, richiamando l'art 1 della Direttiva n 2008/52/CE del Parlamento Europeo, ha confermato che rientrano nel novero delle materie disciplinate dal D.lgs n. 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale tutte le controversie che coinvolgono anche le Pubbliche Amministrazioni che pongano in essere atti di natura non autoritativa; conseguentemente nelle materie elencate al comma 1 dell'art 5 del D.lgs 28/2010 e s.m. la mediazione è condizione di procedibilità anche alle controversie che coinvolgono una Pubblica Amministrazione, alla quale resta comunque la possibilità di attivare il medesimo strumento di composizione stragiudiziale delle controversie, anche in

via facoltativa, nelle altre fattispecie non espressamente disciplinate dal su richiamato articolo, a condizione che si tratti pur sempre di diritti disponibili;

- che la Corte dei Conti ha più volte accertato la sussistenza di una specifica responsabilità erariale ogni qualvolta anziché considerare favorevoli, vantaggiose e celeri definizioni del contenzioso si sia preferito attendere – acriticamente e/o senza adeguata motivazione - una definizione giudiziale, condannando l’Ente e i funzionari che con la loro condotta inerte o ingiustificatamente prudente possano avere aggravato sotto il profilo economico l’Ufficio (in considerazione prevalentemente del maggior carico di spese legali ed interessi conseguenti alla protrazione del giudizio in attesa di una sentenza);
- che la recente riforma della mediazione introdotta con il d.lgs n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia), nel ribadire e sostenere l’opportunità di sfruttare al meglio l’istituto della “giustizia conciliativa”, ha modificato il Decreto legislativo n. 28/2010 introducendo l’art 11/bis, in forza del quale “...*ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’art. 1 comma 1.1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20...*” e, conseguentemente “...*in caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale ...la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti...*”.
- che oltretutto il legislatore, per favorire un accordo conciliativo, ha introdotto pesanti conseguenze processuali e sanzioni per le parti colpevolmente assenti, anche ove queste siano Pubbliche Amministrazioni, o nel caso di colpevole rifiuto di una proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185/bis cpc, statuendo specifici regimi sanzionatori come descritti dall’art. 12/bis del d.lgs n. 28/2010, ivi compreso l’obbligo di trasmettere copia del provvedimento alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti, alla quale potrebbe conseguirebbe l’ ulteriore possibile condanna ex art. 96, comma III, c.p.c., al pagamento di somme per lite temeraria;
- che le Pubbliche Amministrazioni, nel rispettivo ambito di competenza e coerentemente ai propri poteri regolamentari, devono acquisire consapevolezza dell’importanza sociale ed economica delle soluzioni consensuali delle controversie, cercando di sollecitare e promuovere la creazione di procedimenti collaborativi, tramite incentivi di natura normativa, fiscale ed economica, valorizzando ed introducendo specifiche attività di formazione dei funzionari pubblici tese a sviluppare la cultura della mediazione ed accrescere le capacità di negoziazione dei vari referenti dei procedimenti amministrativi;

- che U.N.A.M. - Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione - è l'unione dei professionisti del mondo forense che sostengono e promuovono la mediazione, la negoziazione ed, in genere, le metodologie consensuali, quali modalità privilegiate ed appropriate di risoluzione dei conflitti interpersonali;
- che U.N.A.M. è stata costituita in Firenze nell'aprile del 2014 e, con delibera del C.N.F. in data 20 settembre 2019, ha ottenuto il riconoscimento di Associazione Specialistica Maggiormente Rappresentativa ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. s), della L. n. 247/2012 e del Regolamento C.N.F. 11 aprile 2013, n. 1;
- che essendo precipuo obiettivo di U.N.A.M. promuovere e diffondere un'alternativa visione del conflitto e, conseguentemente, un diverso modo di affrontarlo e di risolverlo, e che per il tramite delle proprie numerose Sezioni Locali è in grado di instaurare virtuose relazioni con le Amministrazioni territorialmente competenti, sin d'ora si dichiara disponibile, a titolo gratuito, ad organizzare attività informativa e di supporto ai funzionari pubblici per tutte le attività inerenti la giustizia consensuale..

Per raggiungere i sopra esposti obiettivi:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) La Pubblica Amministrazione, avendo interesse al progetto propostoLe, promuoverà l'accordo negli ambiti di propria competenza, eventualmente organizzando eventi sul territorio, collaborando con i Media, partecipando ad iniziative promosse da Associazioni o instaurando progetti in sinergia con altri Enti o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, sino a coinvolgere ove possibile anche i superiori livelli dell'Amministrazione Centrale di riferimento;
- 2) La Pubblica Amministrazione si impegna a fornire al proprio personale adeguata formazione ed aggiornamento nelle materie della negoziazione e della mediazione per garantire le migliori soluzioni alle controversie ed al fine di assicurare idoneo riscontro alle esigenze della cittadinanza.
- 3) La Pubblica Amministrazione provvederà a snellire, nel rispetto della normativa vigente, i propri procedimenti amministrativi favorendo al massimo le occasioni di creazioni di ipotesi di decisione partecipata.
- 4) La Pubblica Amministrazione, quando è parte di un rapporto contrattuale, si impegna a privilegiare soluzioni consensuali, in particolare attraverso l'utilizzo della mediazione, introducendo, nei propri contratti e convenzioni, specifiche

clausole di mediazione obbligatoria.

- 5) La Pubblica Amministrazione si impegna a dialogare con le altre realtà, pubbliche o private, operanti negli ambiti di suo interesse, anche al fine di costituire servizi divulgativi, ove possibile con l'apertura di specifici sportelli, realizzazione di materiale informativo, organizzazione di incontri e ponendo in essere ogni attività informativa ritenuta utile nello specifico contesto territoriale.
- 6) La Pubblica Amministrazione si impegna a condividere le proprie buone prassi nei contesti di interscambio e collaborazione con altre Amministrazioni affinché le stesse diventino patrimonio comune a vantaggio della collettività.
- 7) Al fine di supportare la Pubblica amministrazione nei suddetti impegni, UNAM si rende disponibile, secondo le direttive operative ed economiche che saranno formulate di volta in volta dal C.E., a forme di collaborazione senza oneri economici per l'Ente coinvolto».
- 8) Dalla firma del protocollo non derivano oneri economici per le Pubbliche Amministrazioni firmatarie e coinvolte a qualsiasi titolo ed è pertanto esclusa ogni possibile forma di rivalsa o richiesta di rimborso spese – salva la stipula di specifici progetti di sponsorizzazione o patrocinio - nei confronti dei medesimi da parte dei soci U.N.A.M., se coinvolti in iniziative pubbliche o per informazioni agli Uffici.
- 9) Il protocollo ha durata triennale e non comportando oneri ne' economici né di altra natura e si rinnoverà tacitamente, fatta salva la facoltà della Pubblica Amministrazione di recedere in qualunque momento senza bisogno di nessuna motivazione espressa.
- 10) Eventuali reciproche informazioni e scambio di dati tra i soggetti firmatari saranno trattati nel pieno rispetto della normativa corrente sui dati personali e con un espresso obbligo di riservatezza;

I soggetti promotori

U.N.A.M.

Il Dirigente della Pubblica Amministrazione

Luogo e data